

PIOTR SKONIECZNY OP\*

Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia

e-mail: piotr.skonieczny@upjp2.edu.pl

ORCID 0000-0002-6407-715X

**VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI?  
(II/2) LA VITA CONSACRATA ALLA LUCE  
DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI  
PAPA FRANCESCO DEL 2021. PARTE II.  
CONSIDERAZIONI SPECIALI (2): IL CONSIGLIO  
EVANGELICO DI CASTITÀ COME OGGETTO  
DELLA PROTEZIONE PENALE**

**Contenuto:** Introduzione. – I.I. L'ambito sostanziale ossia i rinvii nel nuovo delitto delle persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21. – II. Nessuna categoria di delitti riservati riguardo al nuovo delitto delle persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21. – II.I. Categoria di delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede nel contesto del can. 1398, § 2 CIC/21. – II.2. La prescrizione penale del delitto, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21. – II.3. La questione dell’ “*error aetatis*” nell'applicare il can. 1398, § 2 CIC/21. – III. Riprovevolezza della formalizzazione dell'unione permanente nel contesto del can. 1394 CIC/21. – Conclusioni parziali II.

### **Introduzione**

Come abbiamo già notato negli articoli precedenti di questa serie<sup>1</sup>, la recente riforma del diritto penale del 2021, voluta da Papa Francesco, non si limita a questioni generali, ma riguarda anche, e forse

---

\* Piotr Skonieczny OP, prof. dr hab., Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Professore Invitato Pontificia Università San Tommaso d'Aquino *Angelicum in Urbe*.

<sup>1</sup> Questi articoli sono già apparsi nei numeri 2 e 3 di questa rivista.

soprattutto, singoli delitti e pene<sup>2</sup>. È in questa prospettiva che gli articoli seguenti analizzano i singoli consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.

Questa analisi non ha lo scopo di commentare in modo dettagliato e completo i singoli delitti nell'ambito di questi consigli evangelici, poiché ciò andrebbe oltre lo scopo della serie di articoli presenti. Il nostro lavoro si limita a una presentazione critica della tutela penale dei singoli consigli evangelici alla luce del rinnovato Libro VI CIC/21 per poter valutare, alla fine, se la recente riforma penale del 2021 configuri un diritto penale dei religiosi.

In particolare, il consiglio evangelico della castità è già stato oggetto di commento in precedenti articoli di questa serie<sup>3</sup>. I commenti di questo articolo, in particolare, completano quelli precedenti.

### I. L'ambito sostanziale ossia i rinvii nel nuovo delitto delle persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21

I delitti contro il sesto comandamento del Decalogo, soprattutto quelli commessi con i minori, hanno portato alla revisione del Libro VI CIC nel 2021. I casi di questi delitti commessi da religiosi e religiose hanno imposto cambiamenti anche in questo ambito, soprattutto con l'introduzione del nuovo delitto proprio delle persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21.

Questo nuovo canone 1398, § 2 CIC/21 utilizza la tecnica del rinvio. Pertanto, il canone 1398, § 2 CIC/21, facendo riferimento al § 1 dello stesso canone, prevede i delitti contro il voto di castità commessi

<sup>2</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., Constitutio apostolica *Pascite gregem Dei* qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.2021), Acta Apostolicae Sedis [d'ora in poi: AAS] 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555 [d'ora in poi: CIC/21].

<sup>3</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte I: considerazioni generali*, Prawo Kanoniczne 68 (2025) 2, pp. 77–110, I.2.2.2., II.2.3., II.3.2.; P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (I): la vita consacrata come oggetto della protezione penale, in modo particolare la vita comunitaria*, Prawo Kanoniczne 68 (2025) 3, III.2.1., III.3.3.

con o a danno di minori. Tale canone, tuttavia, si riferisce anche agli altri delitti delle persone consacrate, di cui al can. 1395, § 3 CIC/21, commessi con violenza, con minacce o con abuso di autorità<sup>4</sup>.

È strano, tuttavia, che il riferimento del can. 1398, § 2 CIC/21 non includa il § 1 e il § 2 del can. 1395 CIC/21, cioè la commissione di un delitto contro la castità attraverso il concubinato o un altro peccato esterno scandaloso persistente o un peccato contro la castità commesso pubblicamente. Ciò è tanto più strano in quanto, dopo tutto, secondo il *motu proprio Recognitum Librum VI* di Papa Francesco del 26 aprile 2022, la dimissione da un istituto religioso è obbligatoria in tutti i casi di delitti, di cui al can. 1395 CIC/21<sup>5</sup>. Inoltre, il legislatore ecclesiastico si riferisce esplicitamente al delitto contro il sesto comandamento del Decalogo compiuto pubblicamente, di cui al can. 1395, § 2 CIC/21, commesso da religiosi, anche se il can. 1398, § 2 CIC/21 non lo menziona.

Ad ogni modo, è proprio nel caso di questo delitto e degli altri delitti menzionati nel can. 1395, § 3 e nel can. 1398, § 1 CIC/21 che il Superiore maggiore può decidere che la dimissione non è affatto necessaria e che sarebbe sufficiente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come puramente alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

---

<sup>4</sup> Per approfondire il nostro concetto di “auctoritas”, cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, II.2.2., II.2.3.

<sup>5</sup> Per ulteriori approfondimenti relativi alle nostre osservazioni critiche sulla riforma del diritto penale latino in relazione al diritto della vita consacrata, si prega di fare riferimento a quanto già ampiamente discusso in precedenza, cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, I.2.1.

## II. Nessuna categoria di delitti riservati riguardo al nuovo delitto delle persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21

### II.1. Categoria di delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede nel contesto del can. 1398, § 2 CIC/21

La categoria dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede è molto precisa e rigorosamente interpretata dal Dicastero stesso<sup>6</sup>. Secondo l'art. 6 delle Norme *Sacramentorum sanctitatis tutela* dell'11 ottobre 2021<sup>7</sup>, i delitti riservati a questo Dicastero sono solo i due delitti, di cui al can. 1398, § 1, n. 1° e n. 3° CIC/21, anzi, commessi soltanto dai chierici, anche se si tratta di persone consacrate.

Innanzi tutto, si tratta del delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minorenne o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. can. 1398, § 1, n. 1° CIC/21; art. 6, n. 1° SST/21, *pars prima*). Non risulterebbe, quindi, tale delitto commesso da chierico con la persona alla quale il diritto riconosce pari tutela (cfr. can. 1398, § 1, n. 1° CIC/21, *in fine*; “adulto vulnerabile”, di cui all'art. 1, § 2, lett. b del *Motu Proprio* di papa Francesco *Vos estis lux mundi*, del 25 marzo 2023<sup>8</sup>)<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Chiarimento *Con gli emendamenti* sugli adulti vulnerabili (30.01.2024), [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_ddf\\_doc\\_20240130\\_chiarimento-adulti-vulnerabili\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240130_chiarimento-adulti-vulnerabili_it.html) – [accesso: 2024-04-10].

<sup>7</sup> Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (11.10.2021), L'Osservatore Romano [d'ora in poi: OR], del 7.12.2021, p. 6, AAS 114(2022), pp. 113–122 [SST/21].

<sup>8</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi* (25.03.2023), OR 163 (2023), del 25.03.2023, pp. 8-10 (versione italiana), poi pubblicata negli AAS 115 (2023), pp. 394–404 (versione latina) [d'ora in poi: VELM/2023].

<sup>9</sup> “[...] la definizione di adulto vulnerabile integra fatti-specie più ampie rispetto alla competenza del DDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi ha abitualmente un uso imperfetto di ragione. Pertanto, le altre fatti-specie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti, come descritto nell'art. 7 § 1 VELM” (DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Chiarimento *Con gli emendamenti...*, capoverso “A tale”; il grassetto – originale). In merito alle difficoltà incontrate nel concepire il concetto di “adulto vulnerabile”, termine non

Inoltre, l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di soli minori risulta un delitto riservato a detto Dicastero (cfr. can. 1398, § 1, n. 3º CIC/21; art. 6, n. 2º SST/21). Di conseguenza, la pedopornografia<sup>10</sup>, il cui oggetto sarebbe costituito da immagini non di minori ma di altre persone, ad esempio proprio “adulti vulnerabili”, non rientra nella categoria dei delitti riservati (cfr. can. 1398, § 1, n. 3º CIC/21 *in fine*)<sup>11</sup>. Così come la pedopornografia, il cui oggetto sarebbe costituito da immagini di minori, ma simulate (cfr. art. 2, § 2 lett. c VELM/2023<sup>12</sup>), non costituisce un delitto riservato, in quanto non si tratta di “immagini pornografiche *di minori*” (“*imaginum pornographicarum minororum*”)<sup>13</sup>.

Come si può notare, quindi, questa categoria di delitti riservati non comprende in primo luogo i delitti propri commessi da persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21.

Le implicazioni della determinazione, che i delitti delle persone consacrate *contra VI* con minori, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21, non

presente né nel CIC/21, né nel SST/2021, ad es. cfr. M. VISIOLI, *I minori nel diritto della Chiesa. Questioni scelte*, in *La tutela del minore e della persona vulnerabile*, Città del Vaticano 2022, pp. 25–29; D. CITO, *Il concetto di persona/adulto vulnerabile nell'ottica del can. 1398 § 1*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, pp. 409–411, 417–422.

<sup>10</sup> Le obiezioni a questo termine della dottrina, in quanto non si riferisce ai fanciulli ma ai minorenni, cfr. M. VISIOLI, *I minori nel diritto della Chiesa...*, pp. 23–24 (“pedofilia minorile”); C. PAPALE, *Pornografia minorile: normative a confronto*, in *Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano 2023, p. 43.

<sup>11</sup> Si tratterebbe delle “immagini pornografiche [...] di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione” (“*imagines pornographicas [...] personarum quae habitualiter usum imperfectum rationis habent*” – can. 1398, § 1, n. 3º CIC/21 *in fine*); cfr. C. PAPALE, *Pornografia minorile...*, pp. 41–42, nota 15.

<sup>12</sup> La legge definisce il materiale di pornografia minorile come: “qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o *simulate*, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro” (art. 2, § 2 lett. C VELM/23; il corsivo è nostro – P.S.).

<sup>13</sup> Allo stesso modo, giustamente, cfr. C. PAPALE, *Pornografia minorile...*, pp. 45–46.

sono delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, non risultano meramente procedurali<sup>14</sup>. Sembra che la riserva di un delitto non sia più solo di natura amministrativa<sup>15</sup>, ma – come dimostrano i recenti cambiamenti nel rinnovato Libro VI CIC/21 e nelle Norme *Sanctitatis sacramentorum tutela* del 2021 – riguardi anche il diritto sostanziale.

## II.2. La prescrizione penale del delitto, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21

In primo luogo, le differenze riguardano la prescrizione penale. Nei delitti riservati, la prescrizione penale ha un termine di 20 anni (cfr. art. 8, § 1 SST/2021), mentre nel caso del delitto commesso da una persona consacrata, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21, è previsto il termine di 7 anni (cfr. can. 1362, § 1, n. 2° CIC/21).

La prescrizione è computata diversamente per quanto riguarda i minori. Nel delitto di cui all'art. 6 n. 1 SST/2021, la prescrizione corre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni (cfr. art. 8, § 2 SST/2021, *pars secunda*). Non esiste una disposizione analoga per il delitto commesso dai consacrati, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21.

Infine, nel caso di delitti riservati – e solo per essi, nell'ambito della sua competenza – il Dicastero per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se riguardano delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle attuali Norme (cfr. art. 8, § 3 SST/2021). Poiché è in gioco la competenza, le disposizioni sulla riserva sono interpretate in modo restrittivo (*arg. ex can. 1354, § 3 CIC/21*), come è esplicitamente affermato nei *Chiarimenti* del Dicastero per la Dottrina della Fede di cui sopra<sup>16</sup>. Tale facoltà ordinaria non è prevista per gli altri dicasteri

---

<sup>14</sup> In questo modo, tuttavia, per quanto riguarda le Norme del 2010, cfr. D. SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, Quaderni di diritto ecclesiastico 25(2012), pp. 277–278; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de gravioribus delictis* (21.05.2010), AAS 102(2010), pp. 419–434 [SST/2010].

<sup>15</sup> Cfr. J. SYRYJCZYK, *Sankcje w Kościele: część ogólna, komentarz*, Warszawa 2008, pp. 295–296.

<sup>16</sup> Cfr. *supra*, II.1.

della Curia Romana, anche se non è escluso che, in casi specifici, possano chiedere al Santo Padre di derogare alla prescrizione<sup>17</sup>.

### II.3. La questione dell’“*error aetatis*” nell’applicare il can. 1398, § 2 CIC/21

Altre differenze rispetto al diritto sostanziale riguardano l’istituto delle circostanze attenuanti o esimenti. Infatti, secondo l’art. 6, n. 1º SST/2021, *pars secunda*, nel caso del delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso con un minore, l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età di questo minore non costituisce circostanza attenuante o esimente. Di conseguenza, in questo delitto riservato, il legislatore ecclesiastico ammette l’imputabilità *ex culpa* di questo delitto più grave. Il legislatore latino si discosta così dalla regola del can. 1321, § 3 CIC/21<sup>18</sup> secondo cui gli atti sono imputabili al reo solo *ex dolo*<sup>19</sup>.

Di conseguenza, il legislatore ecclesiastico ha applicato il cosiddetto *dolus quasi-eventualis*, noto alla dottrina del diritto penale secolare<sup>20</sup>, prevedendo l’inescusabilità dell’errore sull’età (*error aetatis*)

---

<sup>17</sup> Cfr. FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo (19.03.2022), OR del 31.03.2022, pp. I-XII, AAS 114 (2022), pp. 375–455, art. 30.

<sup>18</sup> “Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat”; nella traduzione italiana: “È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti” (can. 1321, § 3 CIC/21; cfr. can. 1321, § 2 CIC/83).

<sup>19</sup> Questa interpretazione sembra essere condivisa anche dal Prof. Andrea D’Auria, come evidenziato in una recente pubblicazione, cfr. A. D’AURIA, *L’ignoranza dell’età della vittima. Questioni problematiche aperte*, in *Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano 2023, pp. 68–74.

<sup>20</sup> Cfr. K. BUCHAŁA, *Komentarz do art. 7*, in K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, *Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna*, a cura di K. Buchała, Warszawa 1990, p. 45, n. 22; L. GARDOCKI, *Prawo karne*, Warszawa 1998, pp. 77–78, n. 139; A. ZOLL, *Komentarz do art. 9*, in *Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, a cura di A. Zoll, vol. I: *Komentarz do art. 1-116*, Kraków 2004, pp. 143–144, nn. 17–18.

della persona offesa, quando il fatto sia commesso in danno di un minore<sup>21</sup>. L'autore della condotta delittuosa vuole che gli elementi della fattispecie delittuosa siano realizzati, ma non è sicuro degli elementi di natura statica, come l'età della vittima. In una tale situazione, nel diritto secolare, si ammetterebbe il dolo diretto<sup>22</sup>, che, secondo alcuni, sarebbe però eventuale, preterintenzionale (*praeter intentionem*), in quanto l'autore vuole comunque commettere il delitto<sup>23</sup>. Nel diritto canonico, che non conosce il *dolus eventualis* e in cui la responsabilità penale canonica si basa sul concetto psicologico, naturale del peccato grave, si deve ricorrere alla *culpa proxima dolo*<sup>24</sup>, di cui al can. 1326, § 1, n. 3º CIC/21<sup>25</sup>.

Tuttavia, né questa disposizione né il regime speciale di prescrizione si applicano alla stessa fattispecie, cioè a un delitto *contra VI* con un minore, se il suo autore è una persona consacrata (cfr. can. 1398, § 2 CIC/21). Ci si può chiedere se questa differenziazione della responsabilità penale canonica a seconda dell'autore dell'atto – a seconda che si tratti di un chierico o di una persona consacrata – sia giustificata<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Nella dottrina penale italiana, tale questione viene definita come “*error aetatis*”, cfr. G. FIANDACA, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007, pp. 372–373.

<sup>22</sup> Nel diritto penale polacco così, cfr. L. GARDOCKI, *Prawo karne...*, pp. 77–78, n. 139.

<sup>23</sup> Cfr. K. BUCHAŁA, *Komentarz do art. 7*, in K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, *Komentarz...*, p. 45, n. 22; A. ZOLL, *Komentarz do art. 9*, in *Kodeks karny...*, vol. I, pp. 143–144, nn. 17–18.

<sup>24</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda*, *Prawo Kanoniczne* 60(2017) n. 1, p. 163, nota 85.

<sup>25</sup> “Iudex gravius punire debet quam lex vel praeceptum statuit: [...] 3º eum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset; [...]”; nella traduzione italiana: “Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: [...] 3º chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto; [...]” (can. 1326, § 1, n. 3º CIC/21).

<sup>26</sup> È stato giustamente notato in dottrina che: “[...] il sistema penale canonico risulta essere assai fragile nel perseguire e tutelare i minori quando essi sono oggetto di

Dal punto di vista delle vittime, questa differenza di autore – sia esso chierico o consacrato, in ogni caso sempre una persona consacrata a Dio – non ha alcun significato. Inoltre, tale differenziazione appare ingiusta, in quanto le vittime di questi delitti sono trattate in modo diverso nella stessa situazione giuridica e di fatto. Infatti, a seconda che l'autore del delitto sia un ecclesiastico o una persona consacrata, questa tutela sarà maggiore (più lunga e più forte) o minore<sup>27</sup>.

### **III. Riprovevolezza della formalizzazione dell'unione permanente nel contesto del can. 1394 CIC/21**

Il Libro VI riformato da papa Francesco nel 2021 non introduce modifiche al can. 1394 CIC/21<sup>28</sup>. Il canone, al § 2, prevede la pena

---

attenzioni indebite da parte di fedeli che non siano chierici..." (M. VISIOLI, *I minori nel diritto della Chiesa. Questioni scelte*, in *La tutela del minore e della persona vulnerabile*, Città del Vaticano 2022, p. 19).

<sup>27</sup> Infatti, "Può sorprendere la disparità di trattamento *in peius* per i chierici ma si tratta di considerare la realtà sacramentale del loro ministero e la ripercussione ecclesiale che tali delitti comportano" (D. CITO, *La prescrizione penale nel nuovo Libro VI*, chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.consociatio.org/webinar-2021/Cito\_Con sociatio-Webinar.pdf – [accesso: 5.05.2025, p. 5]. Per critiche simili, giustamente, cfr. G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenitibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, Stato, Chiese E Pluralismo Confessionale, p. 60, https://doi.org/10.54103/1971-8543/18051 – [accesso: 3.05.2025]; G. COMOTTI, *Decorso del tempo e funzione della pena: in margine alla disciplina della prescrizione nel nuovo Libro VI del Codex Iuris Canonici*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63 (2023), pp. 552–553.

<sup>28</sup> Si rimanda pertanto alla letteratura esistente in merito, ad esempio cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311–1399*, Paris 1990, pp. 192–193; R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, p. 224; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2006, pp. 331–333; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Supplemento 2011–2024*, a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna 2024, pp. 220–222, nn. 5028–5030a; D. CITO, *Le pene per i singoli delitti (cann. 1364–1399)*, in D. CITO, V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001, pp. 357–359; V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311–1399)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 3, Roma 2004, pp. 549–550; K. LÜDICKE, *Commento al can. 1394*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen

dell’interdetto *latae sententiae* per un religioso di voti perpetui<sup>29</sup>, non chierico, che ha contratto un matrimonio, anche solo civile<sup>30</sup>. La consacrazione dei religiosi, più intensa rispetto a quella delle altre persone consurate<sup>31</sup>, depone a favore di questa tradizionale determinazione dell’autore del delitto.

D’altra parte, il can. 694, § 1, n. 2° CIC/83 prevede la sanzione disciplinare della dimissione da un istituto religioso per un religioso, anche dopo la professione temporanea. Questa sanzione si applica ai membri degli istituti secolari (cfr. can. 729 CIC/2019, dopo la riforma del *motu proprio Communis vita*, del 19 marzo 2019<sup>32</sup>) e ai membri definitivamente incorporati alle società di vita apostolica (cfr. can. 746 CIC/83)<sup>33</sup>, anche se in questi casi non risulterebbe alcun delitto canonico, di cui al can. 1394, § 2 CIC/21<sup>34</sup>.

Tuttavia, alla formulazione del can. 1394, § 2 CIC/21, mantenuta in questo modo, nel contesto contemporaneo, si possono sollevare serie

1984-, Band 6, Stand: November 1993, 1394; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, pp. 457–462; J. SYRYJCZYK, *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003, pp. 160–161; A.G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale della Chiesa*, Roma 2002, pp. 251–252.

<sup>29</sup> Cfr. can. 2388 CIC/17.

<sup>30</sup> “Solo per il chierico è prevista la possibilità che siano comminate ulteriori pene *ferendae sententiae* a seconda della gravità del comportamento che faccia seguito ad una specifica ammonizione, la quale non sembra essere presa in considerazione quanto al religioso non chierico, forse ritenendo la questione «assorbita» nella dimissione *ipso facto* dall’istituto di appartenenza” (R. BOTTA, *La norma penale...*, p. 224).

<sup>31</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, II.3.1.; P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/I)...*, I.2.

<sup>32</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae Communis vita quibus nonnullae Codicis Iuris Canonici normae mutantur* (19.03.2019), AAS 111(2019), pp. 483–484, art. 2 [CIC/2019].

<sup>33</sup> La dimissione dei membri non ancora incorporati in modo definitivo sono regolate dalle costituzioni di ciascuna società di vita apostolica (cfr. can. 742 CIC/83).

<sup>34</sup> “Non è attentato, ma vero matrimonio, anche se illecito, quello celebrato canonicamente da membri di istituti secolari, pure di voti perpetui o legati con altri vincoli sacri definitivi, o dai sodali religiosi che hanno emesso voti temporanei” (B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale...*, p. 461).

obiezioni circa l'ambito del comportamento vietato. Infatti, l'elemento del matrimonio nel delitto del can. 1394 CIC/21 è, giustamente, interpretato in senso stretto (cfr. can. 18 CIC/83). Di conseguenza, tale norma non include la celebrazione di unioni tra persone dello stesso sesso<sup>35</sup>, unioni pluriamorali e patti sociali o *partnership*<sup>36</sup>. Allo stesso modo, la celebrazione di tali unioni da parte di un religioso non comporta la dimissione *ipso facto* dall'istituto di vita consacrata. Una tale soluzione deve essere considerata ingiusta. In circostanze simili, i singoli religiosi vengono trattati in modo differente.

### Conclusioni parziali II

È stata la crisi causata dallo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa a spingere verso la riforma del diritto penale canonico. Questi abusi, purtroppo, non hanno risparmiato gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Potrebbe quindi sembrare che la riforma del 2021 del Libro VI CIC/83, voluta da Papa Francesco, copra anche questo aspetto della tutela penale del consiglio evangelico di castità.

Tuttavia, dopo un'analisi parziale di solo alcune dimensioni di detta riforma del 2021 del Libro VI CIC/83, si può già concludere che questa revisione è incompleta. Inoltre, non tiene conto di nuovi fenomeni sociali come le unioni omosessuali o i pluriamorali, conclusi anche da persone consacrate. Inoltre, il nuovo delitto proprio delle persone consacrate contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21, solleva serie obiezioni riguardo all'ambito sostanziale di questa norma e alle ingiuste differenze rispetto alla responsabilità penale dei chierici per gli stessi delitti. A questo proposito, la riforma del Libro VI CIC/21, dal punto di vista della tutela penale di alcuni valori, in particolare della dignità dei minori, appare

---

<sup>35</sup> “[...] non integra il delitto la unione civile (formazione sociale tra persone dello stesso sesso), che nella legislazione italiana non costituisce un vero matrimonio civile, essendo ad esso parificata solo sotto alcuni profili” (L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, p. 221, n. 5029).

<sup>36</sup> Allo stesso modo, per quanto riguarda quest'ultimi, cfr. V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa...*, p. 550; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale...*, pp. 459–460.

incoerente e quindi ingiusta. Infatti, l'ambito della tutela penale della dignità dei minori è inferiore nel caso di delitti commessi da persone consacrate rispetto a quelli commessi dai chierici.

Nonostante queste critiche e una certa delusione per la riforma del Libro VI CIC/21, essa introduce comunque importanti cambiamenti nella tutela penale del consiglio evangelico di castità. Il vecchio delitto proprio di divieto di matrimonio dei religiosi, di cui al can. 1394, § 2 CIC/1983, e il nuovo delitto proprio *contra VI* delle persone consacrate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21, costituiscono un punto di partenza per il diritto penale delle persone consacrate. Il sistema non è ancora a regime, a causa delle lacune nella tutela disciplinare del consiglio di castità, sia nel diritto universale della Chiesa (cfr. can. 694, § 1, n. 2º CIC/83; can. 695, § 1 CIC/2019), sia nei singoli diritti propri degli Istituti di vita consacrata.

Tuttavia, se si può pensare a un nuovo diritto penale per le persone consacrate dopo la riforma del 2021 di Papa Francesco, è certamente nell'ambito della tutela penale di questo stesso consiglio evangelico che sono state gettate le basi per una nuova concezione di tale tutela. La castità è tutelata nel diritto universale della Chiesa, anche se non ancora in tutta la sua dimensione. Questa protezione non si limita più a una risposta disciplinare, spesso inadeguata al danno causato alla vittima e alla Chiesa. Inoltre, il contenuto del consiglio di castità è lo stesso in qualsiasi Istituto di vita consacrata, indipendentemente dalla tradizione religiosa di riferimento<sup>37</sup>. L'assenza di differenze nella comprensione di questo consiglio evangelico nei singoli ordinamenti degli Istituti di vita consacrata permette in futuro una tutela penale e disciplinare della castità sempre più ampia ed efficace nel diritto universale della Chiesa, indipendentemente dall'ambito di tale tutela nelle costituzioni o negli statuti dei singoli Istituti.

In sintesi, il Codice di San Giovanni Paolo II del 1983 prevedeva principalmente una tutela disciplinare della castità nella vita consacrata, aggiungendo, in misura più limitata, anche una protezione penale. Tale tutela era prevista in minima parte a livello di diritto

---

<sup>37</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1)..., I.2.*

universale, affidandosi alla regolamentazione del diritto proprio degli Istituti di vita consacrata in merito a tale aspetto. Tuttavia, sembra che questo concetto non abbia funzionato e che le riforme di Papa Francesco, soprattutto del Libro VI del 2021, abbiano avviato il processo di allontanamento da questo modello presente nel Codice del 1983 verso una regolamentazione universale, uguale per tutte le persone consurate, sia in termini di responsabilità penale che disciplinare. A causa della natura universale del consiglio evangelico della castità, questo processo di passaggio dai diritti propri alla disciplina universale ha una possibilità unica di successo. *De iure condendo*, a questo proposito, è possibile avere un diritto penale per le persone consurate, i cui inizi sono stati dati dalla riforma del 2021, per il bene delle anime (cfr. can. 1752 CIC/83).

## Bibliografia

### Fonti

- Codex Iuris Canonici*, PII X P.M. iussu digestus, Benedicti P. XV auctoritate promulgatus, Acta Apostolicae Sedis [AAS] 9(1917/II), pp. 1-521 [CIC/17].
- Codex Iuris Canonici*, auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus, AAS 75(1983/II) III-XXX; 1-317 [CIC/83].
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de gravioribus delictis (21.05.2010), AAS 102(2010) 419-434 [SST/2010].
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Communis vita quibus nonnullae Codicis Iuris Canonici normae mutantur* (19.03.2019), AAS 111(2019), pp. 483-484 [CIC/2019].
- FRANCISCUS PP., Constitutio apostolica *Pascite gregem Dei* qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.2021), AAS 113(2021), pp. 534-537; Liber VI, 537-555 [CIC/21].
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (11.10.2021), L'Osservatore Romano [OR], del 7.12.2021, p. 6, AAS 114(2022), pp. 113-122 [SST/21].
- FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo (19.03.2022), OR del 31.03.2022, pp. I-XII, AAS 114(2022), pp. 375-455.
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi* (25.03.2023), OR 163 (2023), del 25.03.2023, pp. 8-10 (versione italiana), poi pubblicata negli AAS 115(2023), pp. 394-404 (versione latina) [VELM/2023].

DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Chiarimento *Con gli emendamenti sugli adulti vulnerabili*, 30.01.2024,

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_ddf\\_doc\\_20240130\\_chiarimento-adulti-vulnerabili\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240130_chiarimento-adulti-vulnerabili_it.html) – [accesso: 2024-04-10].

### Letteratura

- BONI G., *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, Stato, Chiese E Pluralismo Confessionale, <https://doi.org/10.54103/1971-8543/18051> – [accesso: 3.05.2025].
- BORRAS A., *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311–1399*, Paris 1990.
- BOTTA R., *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001.
- BUCHAŁA K., *Komentarz do art. 7*, in: K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, *Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna*, red. K. Buchała, Warszawa 1990, pp. 37–53.
- BUCHAŁA K., ĆWIĄKALSKI Z., SZEWCHYK M., ZOLL A., *Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna*, red. K. Buchała, Warszawa 1990.
- CALABRESE A., *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2006.
- CHIAPPETTA L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Supplemento 2011–2024*, a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna 2024.
- CITO D., DE PAOLIS V., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001.
- CITO D., *Le pene per i singoli delitti (cann. 1364–1399)*, in: D. Cito, V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001, pp. 283–369.
- CITO D., *Il concetto di persona/adulto vulnerabile nell'ottica del can. 1398 § 1*, in: *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, pp. 409–422.
- CITO D., *La prescrizione penale nel nuovo Libro VI*, chrome-extension://efaid-nbmnnibpcajpcgclefindmkaj/[https://www.consociatio.org/webinar-2021/Cito\\_Con sociatio-Webinar.pdf](https://www.consociatio.org/webinar-2021/Cito_Con sociatio-Webinar.pdf) – [accesso: 5.05.2025].
- COMOTTI G., *Decorso del tempo e funzione della pena: in margine alla disciplina della prescrizione nel nuovo Libro VI del Codex Iuris Canonici*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63(2023), pp. 539–564.
- D'AURIA A., *L'ignoranza dell'età della vittima. Questioni problematiche aperte*, in *Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano 2023, pp. 47–74.
- DE PAOLIS V., *Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311–1399)*, in: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 3, Roma 2004, pp. 443–561.

- Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007.
- GARDOCKI L., *Prawo karne*, Warszawa 1998.
- Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, red. A. Zoll, vol. I: *Komentarz do art. 1-116*, Kraków 2004.
- La tutela del minore e della persona vulnerabile*, Città del Vaticano 2022.
- Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano 2023.
- LÜDICKE K., *Commento al can. 1394*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6, Stand: November 1993, 1394.
- Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6.
- PAPALE C., *Pornografia minorile: normative a confronto*, in *Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano 2023, pp. 35–46.
- PIGHIN B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.
- SALVATORI D., *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, Quaderni di diritto ecclesiastico 25(2012), pp. 260–280.
- SKONIECZNY P., *Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda*, Prawo Kanoniczne 60(2017) 1, pp. 135–175.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte I: considerazioni generali*, Prawo Kanoniczne 68 (2025) 2, pp. 77–110.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (I): la vita consacrata come oggetto della protezione penale, in modo particolare la vita comunitaria*, Prawo Kanoniczne 68(2025) 3, s. .... Do uzupełnienia po składzie
- SYRYJCZYK J., *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003.
- SYRYJCZYK J., *Sankcje w Kościele: część ogólna*, komentarz, Warszawa 2008.
- URRU A. G., *Punire per salvare. Il sistema penale della Chiesa*, Roma 2002.
- VISIOLI M., *I minori nel diritto della Chiesa. Questioni scelte*, in *La tutela del minore e della persona vulnerabile*, Città del Vaticano 2022, pp. 13–30.
- ZOLL A., *Komentarz do art. 9*, in: *Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, red. A. Zoll, vol. I: *Komentarz do art. 1-116*, Kraków 2004, pp. 136–160.

**VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI? (II/2) LA VITA  
CONSACRATA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI  
PAPA FRANCESCO DEL 2021. PARTE II. CONSIDERAZIONI SPECIALI  
(2): IL CONSIGLIO EVANGELICO DI CASTITÀ COME OGGETTO DELLA  
PROTEZIONE PENALE**

**Sommario:** L'Autore analizza la disciplina della vita religiosa dal punto di vista del diritto penale alla luce della recente riforma del Libro VI CIC/21 di papa Francesco del 2021. L'Autore si chiede se, dopo la riforma del Libro VI del 2021, sia possibile parlare di diritto penale dei religiosi. Il terzo articolo è dedicato a questioni specifiche, in particolare alla tutela penale del consiglio evangelico di castità. In primo luogo, l'Autore analizza l'ambito sostanziale, ossia i riferimenti utilizzati dal legislatore nel nuovo can. 1398, § 2 CIC/21 (I.), criticando il restringimento della portata di questo delitto. L'Autore evidenzia poi che il nuovo delitto delle persone consurate, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21, non è un delitto riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede (II.1.). Ciò comporta gravi conseguenze giuridiche sostanziali, soprattutto in relazione alla prescrizione penale (II.2.) e all'*error aetatis*, di cui all'art. 6, n. 1<sup>o</sup>, *pars secunda* SST/21 (II.3.). Dal punto di vista della vittima, la responsabilità differenziata dell'autore per gli stessi atti delittuosi è considerata una soluzione incoerente e ingiusta. Infine, l'Autore critica il can. 1394, § 2 CIC/21, che non è stato adattato a nuovi fenomeni sociali come le unioni omosessuali o pluriamorali, anche concluse da persone consurate (III.). Nonostante queste critiche, a parere dell'Autore, la riforma del Libro VI CIC/21 introduce importanti modifiche alla tutela penale del consiglio evangelico di castità. Il precedente delitto proprio che vietava ai religiosi di sposarsi (can. 1394, § 2 CIC/21) e il nuovo delitto proprio contra VI delle persone consurate (can. 1398, § 2 CIC/21) forniscono un punto di partenza per il diritto penale delle persone consurate. L'Autore osserva il processo di transizione dal modello presente nel Codice del 1983, cioè la protezione della castità principalmente nei diritti propri degli Istituti di vita consacrata, al concetto di protezione universale di questo consiglio introdotto dalla riforma del 2021 ("Conclusioni parziali II").

**Parole chiave:** vita consacrata, Libro VI CIC/21, castità, can. 1394, § 2 CIC/21, can. 1398, § 2 CIC/21, art. 6, n. 1<sup>o</sup> SST/21

**W KIERUNKU PRAWA KARNEGO ZAKONNEGO? (II/2) ŻYCIE  
KONSEKROWANE W ŚWIETLE REFORMY KSIĘGI VI KPK PAPIEŻA  
FRANCISZKA Z 2021 R. CZĘŚĆ II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE (2):  
RADA EWANGELICZNA CZYSTOŚCI JAKO PRZEDMIOT OCHRONY  
PRAWNOKARNEJ**

**Streszczenie:** Autor analizuje dyscyplinę życia zakonnego z punktu widzenia prawa karnego w świetle ostatniej wielkiej reformy księgi VI KPK/21 papieża Franciszka z 2021 r. Autor stawia pytanie, czy po zmianie księgi VI w 2021 r. można mówić o prawie karnym zakonnym. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom szczegółowym, zwłaszcza ochronie karnej rady ewangelicznej czystości. Przed wszystkim autor analizuje zakres przedmiotowy, czyli odesłania, którymi posługuje się

ustawodawca w nowym kan. 1398 § 2 CIC/21 (I.), krytykując zawężenie zakresu tego przestępstwa. Następnie autor wskazuje, że nowe przestępstwo osób konsekrowanych z kan. 1398 § 2 CIC/21 nie jest przestępstwem zarezerwowanym dla Dykasterii Doktryny Wiary (II.1.). Wiążą się z tym poważne konsekwencje materialnoprawne, zwłaszcza co do przedawnienia karnego (II.2.) oraz co do *error aetatis* z art. 6, n. 1<sup>o</sup>, *pars secunda* SST/21 (II.3.). Z punktu widzenia ofiary zróżnicowaną odpowiedzialność sprawcy za te same czyny przestępcoze uważa autor za rozwiązywanie niespójne i niesprawiedliwe (II.3.). W końcu autor krytykuje kan. 1394 § 2 CIC/21, który nie został dostosowany do nowych zjawisk społecznych, jak związki homoseksualne czy pluriamoryczne, zawierane także przez osoby konsekrowane (III.). Mimo tych uwag krytycznych, zdaniem autora reforma Księgi VI CIC/21 wprowadza poważne zmiany do ochrony karnej rady ewangelicznej czystości. Dotychczasowe przestępstwo własne zakazujące zakonnikom zawierania mażeństw, o którym w kan. 1394, § 2 CIC/21, oraz nowe przestępstwo własne *contra* VI osób konsekrowanych z kan. 1398, § 2 CIC/21 – stanowią punkt wyjścia dla prawa karnego osób konsekrowanych. Autor obserwuje proces przechodzenia od modelu z kodeksu z 1983, czyli ochrony czystości przede wszystkim w prawach własnych instytutów życia konsekrowanego, do koncepcji ochrony uniwersalnej tej rady, którą wprowadza reforma z 2021 („Conclusioni parziali II”).

**Słowa kluczowe:** życie konsekrowane, księga VI CIC/21, czystość, kan. 1394 § 2 CIC/21, kan. 1398 § 2 CIC/21, art. 6, n. 1<sup>o</sup> SST/21

## TOWARDS A PENAL LAW FOR RELIGIOUS? (II/2) CONSECRATED LIFE IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS'S 2021 REFORM OF BOOK VI OF THE CIC.

### PART II. SPECIAL CONSIDERATIONS (2): THE EVANGELICAL COUNSEL OF CHASTITY AS THE OBJECT OF PENAL PROTECTION

**Summary:** The author analyses the discipline of religious life from the perspective of penal law in the light of Pope Francis's recent reform of Book VI CIC/21 of 2021. The author asks whether it is possible to speak of a penal law for religious after the reform of Book VI of 2021. The third article addresses specific issues, particularly the penal protection of the evangelical counsel of chastity. First, the author analyses the substantive scope — the references used by the legislator in new canon 1398 §2 CIC/21 — and criticises the narrowing of this delict's scope. He then points out that the new delict of consecrated persons, referred to in can. 1398, § 2 CIC/21, is not reserved for the Dicastery for the Doctrine of the Faith (II.1.). This has serious legal consequences, particularly with regard to the criminal statute of limitations (II.2) and the *error aetatis*, for which see art. 6, n. 1, *pars secunda* SST/21 (II.3.). From the victim's perspective, the differentiated liability of the perpetrator for the same criminal acts is considered inconsistent and unjust. Finally, the author criticises canon 1394 §2 CIC/21, which has not been adapted to new social phenomena, such as homosexual or pluriamorous unions, including those entered into by consecrated persons (III.). Despite these criticisms, the author believes that the reform of Book VI of the CIC/21 introduces important changes to the penal protection of the evangelical

counsel of chastity. The previous proper delict prohibiting religious from marrying (can. 1394, § 2 CIC/21) and the new proper delict *contra VI* of consecrated persons (can. 1398, § 2 CIC/21) form a starting point for the penal law for consecrated persons. The author examines the transition from the model present in the 1983 Code — whereby chastity was mainly protected by the laws of Institutes of Consecrated Life — to the concept of universal protection of this counsel introduced by the 2021 reform ('Conclusioni parziali II': Partial conclusions II).

**Keywords:** consecrated life, Book VI CIC/21, chastity, can. 1394 § 2 CIC/21, can. 1398 § 2 CIC/21, art. 6 n. 1° SST/21 (*transl. R. Ombres*).